



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DEI COMUNI DI

POZZILLI, MONTERODUNI, MACCHIA D' ISERNIA, SESTO CAMPANO E SANT' AGAPITO

c/o Comune di Pozzilli

Via dell' Industria snc - 86077 Pozzilli (IS)

Tel. 0865/925900/01 - Fax n° 0865/925543

www.comune.pozzilli.is.it P.E.C.: pec@pec.comune.pozzilli.is.it

OGGETTO: Procedura aperta per la concessione del servizio di gestione e conduzione dell'impianto di depurazione di acque reflue e trattamento (recupero e/o smaltimento) di rifiuti liquidi pericolosi e non, del consorzio per lo sviluppo industriale Isernia - Venafro. CIG: 7565675085.

QUESITI

N.01: "Il requisito richiesto, relativo al possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) può essere oggetto di avvalimento?"

- Risposta: Sì. E' legittimo l' avvalimento della certificazione Emas.

N.02: "In caso di partecipazione alla gara di una società cooperativa a responsabilità limitata (Scarl), il possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) deve essere in capo alla società stessa o è sufficiente che almeno un socio ne sia in possesso?"

- Risposta: Il possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) deve essere in capo alla Scarl.

N.03: "la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e Audit (EMAS), nell' ipotesi di raggruppamento temporaneo da costituirsi, deve essere posseduta da tutti gli operatori economici del raggruppamento?"

- Risposta: Sì, come richiesto dal disciplinare di gara a pag. 24 e 25 dello stesso, il requisito EMAS deve essere posseduto da tutti i partecipanti al raggruppamento.

N.04: "Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui al punto 7.2 del disciplinare di gara -Presenza di un responsabile tecnico degli impianti-, si chiede se il tecnico individuato debba essere dipendente della società partecipante o se possa essere collaboratore ad altro titolo e se debba possedere entrambi i requisiti indicati o se essi siano tra loro alternativi"

- Risposta: Il responsabile della gestione non deve necessariamente essere dipendente della Società partecipante. Nel caso in cui non sia dipendente è necessario presentare una dichiarazione da parte del tecnico individuato di disponibilità a ricoprire la carica, in caso di aggiudicazione da parte della Società partecipante.

N.05: “ Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui al punto 7.2 del disciplinare di gara “Gestione di impianti” ed in particolare a quanto indicato al secondo punto di pagina 23, si chiede se il concorrente Società Privata titolare e gestore di un impianto proprio di depurazione acque reflue industriali/biologiche provenienti da Società di uno stesso insediamento produttivo, autorizzato al trattamento di oltre 200.000 mc/annui, (impianto né pubblico, né di consorzio industriale) sia considerato in possesso del requisito e in caso affermativo se possa documentarlo mediante autocertificazione o quale ulteriore documentazione sia richiesta a comprova”.

- Risposta: L'impianto di depurazione deve necessariamente essere di proprietà di un Ente pubblico o di un Ente di diritto pubblico. Per amor di chiarezza che il concorrente deve aver gestito, per almeno 5 anni, almeno una delle seguenti tipologie di impianti di depurazione, tutti di proprietà di un Ente pubblico o di un Ente di diritto pubblico:
 - o Impianto di depurazione di acque reflue urbane, non a servizio di consorzi industriali, con potenzialità minima di 10.000 ab/eq;
 - o Impianto di depurazione di acque reflue industriali, senza potenzialità minima;
 - o Impianto di depurazione di acque reflue urbane a servizio di consorzi industriali, senza potenzialità minima.

N.06: “Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui al punto 7.2 del disciplinare di gara -Certificazioni e Gestione di impianti- ed in particolare a quanto indicato relativamente agli stessi -Le ditte concorrenti devono possedere direttamente i requisiti sopra elencati o possono, alternativamente, partecipare alla gara in ATI (costituenda o già costituita) con soggetto in possesso di uno o più requisiti mancanti-, si chiede se la suddetta dicitura sia volta ad escludere l'uso dell'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice degli Appalti, oppure se sia possibile dimostrare il possesso di detti requisiti, certificazioni e gestione di impianti, mediante l'istituto dell'avvalimento.”

- Risposta: L'avvalimento è consentito, in conformità a quanto previsto dall'art. 89 del D. Lgs. 50/2016.

Il Responsabile della Centrale di Committenza
F.to Dott. Ing. Roberto FALASCA

The image shows a circular official stamp of the Province of Brescia (PROVINCIA DI BRESCIA) on the left. To its right is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Roberto Falasca'.